REGOLAMENTO (CEE) N. 3943/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 639/86 che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali per l'importazione in Portogallo di taluni ortaggi in provenienza dalle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 502/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli in provenienza dalle isole Canarie (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, in base al protocollo n. 2 dell'atto di adesione e al regolamento (CEE) n. 502/86, il Portogallo è autorizzato a mantenere restrizioni all'importazione di determinati prodotti provenienti dalle isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 639/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3885/86 (3), fissa, per il 1986, i contingenti iniziali per l'importazione in Portogallo di taluni ortaggi in provenienza dalle isole Canarie;

considerando che un aumento del 20 % dei contingenti 1987 non rischia di causare perturbazioni sul mercato portoghese; che è pertanto opportuno fissare in tal senso il volume dei contingenti per il 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 639/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, i termini «per il 1987» sono sostituiti dai seguenti: «per il 1988».

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 49.
(2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 30.
(3) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 16.

ALLEGATO

«ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti per il 1988
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati:	
ex 0702 00 10	– dal 1° novembre al 14 maggio:	
	– dal 1° dicembre al 14 maggio	216
ex 0702 00 90	– dal 15 maggio al 31 ottobre:	
	– dal 15 al 31 maggio	
0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:	
0703 10	– Cipolle e scalogni:	
	– – Cipolle:	
ex 0703 10 11	– – – da semina:	
	– dal 1° agosto al 30 novembre	81»
ex 0703 10 19	– – – altre:	
	– dal 1° agosto al 30 novembre	